



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

ORDINANZA

N. 25 DEL 18/07/2019

OGGETTO:

DIVIETO DI VENDITA BEVANDE DA ASPORTO IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI IN DATA 19, 20 E 21 LUGLIO 2019

IL SINDACO

CONSIDERATO che in data **19, 20 e 21 luglio 2019** presso il Comune di Agliano Terme dalle ore 20.00 alle ore 01.00 verrà organizzata dalla locale Pro Loco Agliano Terme San Giacomo Maggiore la “**Festa patronale di San Giacomo Maggiore**” e che durante lo svolgimento dei festeggiamenti è necessario adottare misure atte a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica;

Ritenuto necessario a tutela della pubblica incolumità evitare che l'area di Piazza Roma dove si svolge l'evento venga riempita di bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro e lattine che possano trasformarsi in oggetti pericolosi a causa del loro abbandono sconsiderato da parte degli avventori;

RITENUTO di contemperare tale esigenza con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla fruizione di bevande da parte di tutti i cittadini, oltre che salvaguardare l'interesse economico degli esercenti;

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle sopra descritte esigenze di pubblico interesse, salute e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie e bicchieri di vetro e lattine;

-Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale e all'art. 7 del DL 158/2012;

- il divieto di detenere o portare con sé nelle aree interessate, contenitori in vetro e lattine;

VISTE le recenti Circolari della Prefettura di ASTI n° 180702/Area I del 03707/2017, del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 55/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n° 0011464 del 19.06.2017 concernenti “Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza” nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di

provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcoolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n° 92, coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, n° 125, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco";

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n° 14, convertito in Legge 18 aprile 2017, n° 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 e s.m.i. – Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

ORDINA

Ai Negozi di vicinato, ai Pubblici Esercizi nonché alla Pro Loco sia fatto divieto assoluto di:

- Somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in contenitori di vetro e lattine consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri, bottiglie di plastica o di carta a partire **dalle ore 17.00 di venerdì 18 luglio alle ore 3.00 del giorno lunedì 22 luglio 2019 in modo continuativo**;

-Gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabile come tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

-È vietato detenere e portare, nelle aree interessate dalle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli astanti, anche se a titolo gratuito.

Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda

La presente Ordinanza a notificarsi a termini di legge;

Copia della presente Ordinanza sarà contestualmente trasmessa al Comando Carabinieri di Agliano Terme ed al Comando dei Vigili dell'Unione Collinare Val Tiglione e dintorni.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
BIGLIA Ing. Marco
Firmato digitalmente